

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

E' istituito il Dipartimento per la sicurezza stradale di seguito denominato "Dipartimento", organismo tecnico di diritto pubblico con propria autonomia gestionale e contabile.

Il Dipartimento ha sede in Roma ed è dotato di uffici periferici.

Art. 2

Il Dipartimento è incardinato nella struttura organizzativa del Ministero dei Trasporti, al pari del Dipartimento per l'aviazione civile, il Dipartimento per la navigazione e il Dipartimento per i trasporti terrestri.

Art. 3

Il Dipartimento svolge funzioni spettanti allo Stato in relazione:

- a) *Alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti per il raggiungimento dell'obiettivo di ridurre il 50% il tasso dei decessi per incidenti stradali entro il 2010, secondo le indicazioni del programma d'azione europeo per la sicurezza stradale (2003 - 2010) predisposto dalla Commissione europea;*
- b) *Definizione della normativa in materia di circolazione e sicurezza stradale;*
- c) *Coordinamento ed emanazione di direttive nei confronti degli enti proprietari delle strade ed attività di controllo di merito e di legittimità sui loro provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni del Codice della strada.*
- d) *Predisposizione della relazione annuale sullo stato della sicurezza stradale;*
- e) *Analisi annuale delle informazioni relative alle percentuali di incidentalità su tutti i tipi di strade e su tutto il territorio nazionale, verifica annuale sulle condizioni di viabilità e di sicurezza stradale nonché sulle condizioni e manutenzione di tutta l'infrastruttura stradale nazionale.*
- f) *Formazione e aggiornamento degli operatori del settore;*
- g) *Attività di informazione e diffusione previa di organi di comunicazione sulle condizioni di viabilità di tutta l'infrastruttura stradale nazionale.*

Art. 4

Il Dipartimento è costituito dai seguenti Organi:

- a) *Direttore Generale con pieni di controllo e di gestione.*
- b) *Sette divisioni coordinate da funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale di fascia b).*

Art. 5

Alle divisioni di cui all'art.4, lettera b, a ciascuna di esse, sono attribuite le seguenti competenze:

- 1) *Produzione ed interpretazione della normativa tecnica in materia di viabilità e segnaletica stradale;*
- 2) *Controllo sull'applicazione delle disposizioni emanate in materia di viabilità e circolazione stradale da parte degli enti proprietari delle strade, classificazione e declassificazione della rete stradale e autostradale, uso e tutela delle strade;*
- 3) *Tenuta e aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade, predisposizione del Piano Nazionale della Mobilità;*
- 4) *Normativa e procedure di omologazione delle barriere stradali, della segnaletica, dei dispositivi luminosi su strada e di tutti i dispositivi per la rilevazione delle infrazioni previste dal codice della strada;*
- 5) *Formazione ed aggiornamento agli operatori del settore circa le disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale e loro applicazione;*
- 6) *Coordinamento, direzione e controllo dei servizi di infomobilità sul territorio nazionale connessi con le attività del CCIIS;*
- 7) *Contenzioso, questioni giuridiche, attività contrattuale.*

Art. 6

Le sezioni periferiche territoriali hanno sede presso gli uffici provinciali (ex MCTC).

Art. 7

Il personale del Dipartimento e delle sezioni periferiche è da individuare nell'ambito della dotazione organica dell'attuale Dipartimento dei trasporti terrestri.

Art. 8

Con uno o più decreti decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4 - bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento.

Art. 9

Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dalla attività del Dipartimento, si provvede con proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare nei confronti degli enti proprietari delle strade comminate in caso di inottemperanza delle disposizioni del Dipartimento, che dovranno essere determinate con legge ed inserite all'art. 45 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in caso di inottemperanza delle dovute comunicazioni ai sensi dell'art. 208, comma 4, nonché con la percentuale del 10% delle sanzioni amministrative pecuniarie contemplate nel D.lgs. sopra citato.